I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DECISIONE N. 1696/82/CECA DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1982

che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 47 e 58,

considerato quanto segue :

1. Persistenza della situazione di crisi manifesta

La domanda di acciaio non è aumentata dopo l'introduzione della prima disciplina di quote di produzione nell'autunno 1980. Al contrario, nel secondo trimestre del 1982 essa si è ulteriormente indebolita e le ordinazioni sono scese negli ultimi mesi ad un livello mai raggiunto fino ad ora. Il motivo di questa situazione va ricercato nel rallentamento dello sviluppo di alcuni settori importanti dell'industria di trasformazione e nella riduzione delle scorte dei commercianti e dei consumatori. A ciò si aggiunge la grande contrazione delle esportazioni verso gli Stati Uniti e della domanda su vari altri mercati esterni.

Per i prossimi mesi non è ancora previsto alcun miglioramento congiunturale sul mercato dell'acciaio. La produzione e l'occupazione scenderanno quindi ad un livello molto basso.

I prezzi della maggior parte dei laminati sono aumentati considerevolmente, soprattutto per quanto riguarda i prodotti piatti. D'altra parte la forte riduzione dell'attività nel settore edilizio ha provocato un abbassamento dei prezzi dei tondi per cemento armato, che si è ripercosso anche sui prezzi della vergella.

La disciplina di quote di produzione e le misure prese nel settore della politica commerciale e sociale hanno contribuito a migliorare la situazione finanziaria e sociale nelle imprese dell'industria siderurgica. Per le lamiere quarto e per i profilati pesanti, il sistema volontario di riduzione delle consegne, accettato dalla stragrande maggioranza delle imprese europee interessate, ha contribuito a un consolidamento della situazione. I mercati di questi prodotti sono tuttavia attualmente colpiti da una nuova contrazione della domanda. Per quanto riguarda la vergella le imprese hanno accettato una riduzione volontaria delle consegne soltanto per il terzo trimestre del 1981. Per i trimestri successivi non è stato possibile conservare tale sistema perché numerose imprese vi si sono opposte.

L'industria siderurgica europea ha accentuato i suoi sforzi di ristrutturazione ma le attuali capacità continuano ad essere fortemente eccedentarie rispetto al fabbisogno di acciaio prevedibile a media scadenza. Questi sforzi dovranno essere incentivati e nel periodo di applicazione della presente decisione dovrà essere attivamente proseguita l'attuazione dei piani di ristrutturazione delle imprese.

La Commissione ritiene pertanto che l'industria siderurgica europea si trovi ancora in una situazione di crisi manifesta e che il conseguimento degli obiettivi enunciati nell'articolo 3 del trattato CECA sia seriamente compromesso qualora non venga prorogata la disciplina sulle quote di produzione.

2. Mantenimento del sistema attuale

Il sistema introdotto con la decisione n. 1831/81/CECA [1] si è dimostrato ampiamente efficace. È pertanto opportuno prorogarlo per un anno introducendo tuttavia modifiche ed aggiunte che l'esperienza ha rivelato necessarie. Tuttavia, per agevolarne l'applicazione, la nuova decisione comprenderà anche le norme della decisione n. 1831/81/CECA che non sono state modificate.

---

[1] GU n. L 180 dell'1. 7. 1981, pag. 1.

3. **Obbligo di notifica delle scorte** (articolo 2, paragrafo 1, secondo capoverso)

A norma della decisione n. 2795/80/CECA [1], le imprese dell'industria siderurgica sono tenute a tenere un registro della variazione delle scorte per agevolare eventuali controlli. L'esperienza ha tuttavia dimostrato che per poter controllare efficamente il rispetto delle quote di produzione è necessario conoscere esattamente la consistenza delle scorte alla data di entrata in vigore della decisione.

4. **Inserimento della vergella nel sistema obbligatorio** (articolo 4, paragrafo 1)

Sul mercato della vergella la situazione è considerevolmente peggiorata nel secondo trimestre 1982. In proposito, i motivi vanno ricercati nella contrazione della domanda derivante sopprattutto dal rallentamento congiunturale nel settore dell'edilizia e dalla mancanza di una disciplina volontaria di limitare il volume delle consegne. I prezzi si sono considerevolmente indeboliti soprattutto per le qualità inferiori. Poiché sia i tondi per cemento armato che i laminati mercantili possono esser venduti fino ad un determinato diametro come vergella, lo squilibrio esistente sul mercato della vergella compromette sia il mercato dei tondi che il mercato dei laminati mercantili ed impedisce che la situazione possa finalmente stabilizzarsi. Per questi motivi è necessario che la vergella sia inserita nella disciplina delle quote di produzione. È opportuno peraltro trattare la vergella in un gruppo a parte perché ciò consente di tener meglio conto delle differenze registrate nell'evoluzione del mercato dei singoli prodotti.

5. **Inserimento delle piccole imprese nella disciplina di quote** (articolo 4, paragrafo 5)

Nell'articolo 4, paragrafo 5, della presente decisione, si stabilisce che le imprese che superano i limiti di produzione stabiliti al paragrafo 4 siano soggette alla disciplina di quote a partire dal trimestre successivo. A questo proposito dovrà essere fissato un sistema di calcolo particolare delle produzioni di riferimento a meno che tale superamento non sia il risultato di investimenti non dichiarati o non conformi agli obiettivi generali.

6. **Quote minime** (articolo 5, paragrafo 2)

Per le piccole imprese che fabbricano soltanto determinate categorie di prodotti si dovranno fissare quote minime.

7. **Produzioni di riferimento** (articoli 6 e 7)

a) La regolamentazione per il calcolo delle produzioni di riferimento di quei prodotti che rientrano già nella disciplina di quote può essere considerevolmente semplificata prendendo come riferimento le quote assegnate fino ad ora. Tuttavia si dovrà tenere in considerazione un eventuale adeguamento delle quote di base soltanto quando si tratterà di quantità supplementari concesse per motivi strutturali.

b) Per la categoria « vergella », reinserita nella disciplina di quote, dovrà essere scelto un periodo possibilmente recente, che non comprenda un lasso di tempo in cui il mercato ha fatto registrare forti squilibri. Per tale motivo sarà opportuno prendere come riferimento il 1981.

8. **Adeguamento delle consegne sul mercato interno** (articolo 8, paragrafo 3)

Per le imprese che nel periodo di riferimento hanno venduto meno del 10 % della loro produzione all'interno del mercato comune dovrà essere previsto un adeguamento delle quantità di riferimento, qualora si possa dimostrare che sono cambiate le condizioni di vendita dell'impresa che avevano determinato tale situazione.

9. **Interruzione delle attività da parte di un'impresa** (articolo 9, paragrafo 3)

L'esperienza ha dimostrato che si devono prevedere norme particolari quando un'impresa cessa la produzione oppure la riprende. Nel primo caso dovrà essere interrotta l'attribuzione delle quote mentre nel secondo caso si dovrà tener conto, entro un trimestre, del periodo che ancora rimane nel trimestre stesso.

10. **Trasferimenti, riporti e tolleranze per il superamento delle quote** (articolo 11)

È possibile incrementare le possibilità previste su taluni punti. Data la continuità con la disciplina di quote cui sono state assoggettate le imprese nel primo semestre 1982, occorre prevedere una maggiore elasticità per quanto riguarda i riporti dal secondo al terzo trimestre 1982.

11. **Concentrazioni e scissione di imprese ; imprese comuni** (articolo 13)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, più imprese associate in conformità dell'articolo 66 del trattato CECA

[1] GU n. L 291 del 31. 10. 1980, pag. 30.

vanno considerate, ai fini della disciplina di quote, come una sola impresa. Si dovranno pertanto fissare le modalità per stabilire quali debbano essere le produzioni e le quantità di riferimento in caso di concentrazione o di scissione di imprese. Lo stesso vale per la creazione di imprese comuni.

In caso di concentrazione dovrà essere presa come base la somma delle quantità assegnate alle imprese partecipanti ; tuttavia, andranno detratte le consegne effettuate fra le stesse imprese prima della concentrazione ; tali consegne non verranno più inserite nel calcolo delle quote a concentrazione avvenuta.

Qualora alcune imprese precedentemente associate si separino, sarà loro dovere ripartire direttamente le produzioni di riferimento e le quantità di riferimento nel contesto generale dei problemi connessi con la dissociazione del gruppo. Qualora non si raggiunga un accordo, al fine di non parturbare il regime di quote, la Commissione deve poter prendere le misure di ripartizione necessarie e procedere agli eventuali adeguamenti dopo aver sentito il parere di un gruppo di esperti.

Lo stesso vale quando viene creata un'impresa comune se le imprese partecipanti conferiscono nella nuova impresa una parte dei loro impianti di produzione.

12. **Ammende** (articolo 12)

Data la continuità della presente disciplina di quote con la precedente, la Commissione farà uso della possibilità di aumentare il livello delle ammende nel caso in cui un'impresa superi la propria quota di più del 10 % o sia stata già in infrazione nel corso di uno dei trimestri precedenti a partire dal 1° luglio 1981.

13. **Misure in caso di ristrutturazione** (articolo 15)

Con l'introduzione di misure di ristrutturazione, le strutture produttive di un'impresa possono subire modifiche tali da non corrispondere più alle produzioni ed alle quantità di riferimento assegnate all'impresa.

Se la ristrutturazione è conforme alla politica perseguita dalla Commissione in questo settore, e se alcuni impianti di produzione vengono chiusi definitivamente, l'impresa può essere autorizzata ad utilizzare i riferimenti corrispondenti agli impianti messi fuori servizio per scambi con altre imprese o per taluni trasferimenti a quest'ultime per incoraggiare la ristrutturazione, senza compromettere la disciplina di quote.

Qualora tali scambi o tali cessioni non abbiano luogo, dovranno essere previsti adeguamenti interni alle nuove strutture produttive. Tali adeguamenti dovranno tuttavia essere limitati per impedire, per quanto possibile, che si verifichino turbamenti sul mercato. Gli stessi principi vanno applicati allorché entrano in funzione nuovi laminatoi o impianti di denaturazione.

Poiché l'esecuzione di misure di ristrutturazione può temporaneamente impedire alle imprese di utilizzare completamente le quote assegnate, dovranno essere previste maggiori possibilità di riporto senza tuttavia che possa essere superata la somma delle quote stabilite per i trimestri in questione.

Previa consultazione del comitato consultivo e visto il parere conforme del Consiglio sul mantenimento di una disciplina di quote di produzione, nonché sulla base di studi in materia di determinazione delle quote effettuati in collaborazione con le imprese e le associazioni di imprese,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

I. Sistema di sorveglianza

Articolo 1

È introdotto un sistema di sorveglianza per la produzione e le consegne di alcuni prodotti delle categorie I, II, III, IV, V, VI e di alcune categorie derivate dalla categoria I. Tali categorie, che comprendono tutte le qualità di acciaio e tutte le scelte, sono le seguenti :

categoria I :	coils e nastri laminati a caldo su treni specializzati,
categoria II :	lamiere quarto e larghi piatti,
categoria III :	profilati pesanti,
categoria IV :	vergella,
categoria V :	tondi per cemento armato,
categoria VI :	acciai mercantili.

Le categorie derivate dalla categoria I comprendono i seguenti prodotti :

categoria Ia)

— nastri larghi a caldo per l'utilizzazione diretta e per l'esportazione,

— nastri larghi a caldo per la rilaminazione o altre trasformazioni presso altre imprese della Comunità,

— lamiere medie e grosse dello spessore di 3 mm e più, ottenute per taglio dei nastri larghi a caldo,

— nastri e bande per tubi laminati a caldo di larghezza inferiore a 600 mm,

— nastri larghi a caldo per l'elaborazione delle lamiere laminate a freddo, dello spessore di 3 mm e più (in fogli o in rotoli) ;

categoria Ib)

— lamiere laminate a freddo in fogli o in rotoli di spessore inferiore a 3 mm,

— lamiere laminate a caldo in fogli di spessore inferiore a 3 mm,

— lamiere laminate a freddo o a caldo per l'elaborazione dei prodotti derivati delle categorie Ic) e Id) presso le altre imprese della Comunità ;

categoria Ic)

— lamiere zincate a caldo in fogli o in rotoli,

— lamiere zincate per l'elaborazione dei prodotti della categoria Id) presso le altre imprese della Comunità ;

categoria Id)

— altri prodotti piatti rivestiti.

L'elenco particolareggiato dei prodotti è riportato nell'allegato I.

Articolo 2

1. A decorrere dal luglio 1982, le imprese sono tenute a dichiarare mensilmente alla Commissione le produzioni e le consegne dei prodotti di cui all'articolo 1. Tali dichiarazioni debbono pervenire alla Commissione entro e non oltre i dieci giorni lavorativi successivi alla fine del mese. Tali dichiarazioni debbono essere fatte conformemente ai formulari di cui all'allegato II.

Per i prodotti di cui all'articolo 4, le imprese sono tenute a dichiarare la situazione delle loro scorte al 30 giugno 1982. Tale dichiarazione deve pervenire alla Commissione entro e non oltre il 20 luglio 1982 e deve essere compilata conformemente al formulario di cui all'allegato III.

2. Durante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 3, le imprese sono tenute a comunicare agli agenti e ai mandatari della Commissione una copia delle dichiarazioni mensili nonché la ripartizione dei quantitativi per stabilimento.

3. Le imprese devono tenere per ogni stabilimento un registro numerato dal quale risulti la produzione e le consegne giornaliere e mensili, conformemente ai formulari di cui all'allegato II.

Tale registro dev'essere tenuto presso ogni stabilimento ed essere esibito agli agenti ed ai mandatari della Commissione.

4. Va considerata come un'unica impresa, a norma della presente decisione, un gruppo di imprese che abbia formato oggetto di concentrazione ai sensi dell'articolo 66 del trattato, anche se tali imprese sono situate in Stati membri differenti.

Articolo 3

1. La Commissione provvede alla gestione del sistema di sorveglianza. Essa accerta sul posto la conformità e l'esattezza delle dichiarazioni e delle informazioni di cui all'articolo 2. La Commissione può farsi assistere da organismi indipendenti o da esperti. Il segreto professionale delle imprese deve essere salvaguardato.

2. Il mandato dei controllori deve far riferimento alla presente decisione ed indicare quali sono le dichiarazioni fornite dall'impresa che essi sono incaricati di accertare. Le imprese debbono permettere tali accertamenti senza che sia necessaria una decisione individuale.

3. Le imprese che si sottraessero agli obblighi di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, o che fornissero informazioni false, sono passibili delle ammende e delle penalità di mora previste all'articolo 47 del trattato.

II. Disciplina di quote di produzione

Articolo 4

1. Per le categorie Ia), Ib), Ic) e Id), oltre che per le categorie IV, V e VI, è istituita una disciplina di quote di produzione per tutte le qualità di acciaio e per tutte le scelte.

2. Per quanto riguarda le categorie Ia), Ib), Ic) e Id) sono esclusi i seguenti prodotti :

— gli acciai speciali legati esclusi gli acciai speciali legati da costruzione a grana fine saldabili ad elevato carico unitario di snervamento (detti « Sonderbaustahl »),

— i materiali destinati alla produzione nella Comunità di :

  — tubi saldati di diametro superiore a 406,4 mm,

  — banda stagnata (compresa la banda nera e i TFS),

  — lamiere magnetiche con un tenore di silicio di 1 % e più,

a condizione di fornire la prova che questi materiali sono stati effettivamente trasformati nella Comunità.

3. Per quanto riguarda la categorie IV, V e VI

a) possono essere prodotti al di là della quota obbligatoria, fissata per la categoria corrispondente di prodotti per una determinata impresa, gli acciai legati il cui tenore di lega è di almeno 5 %, ad eccezione degli acciai contenenti meno dell'1 % di carbonio e più del 12 % di cromo e il cui prezzo realmente fatturato è superiore del 30 % almeno al prezzo di listino del prodotto di acciaio comune corrispondente ;

b) la Commissione svolgerà uno studio permanente dell'evoluzione del mercato consultandosi con i produttori e gli utilizzatori e pubblicherà, le informazioni e gli opportuni orientamenti ;

c) se un'impresa, avvalendosi della facoltà concessale ai sensi della lettera a), supera gli orientamenti pubblicati dalla Commissione, quest'ultima dovrà limitare tale superamento nella misura richiesta dalla situazione del mercato ;

d) in base all'andamento del mercato ed alle informazioni ricevute, la Commissione può porre fine al regime di deroga per il prodotto considerato.

4. Fatti salvi gli obblighi di informazione e di controllo previsti dalla presente decisione, non sono soggette alla disciplina delle quote le imprese la cui produzione annua di riferimento, di cui agli articoli 6 e 7, non superi :

— 24 000 tonnellate per quanto riguarda il totale delle categorie da Ia) a Id),

— 12 000 tonnellate per quanto riguarda il totale delle categorie IV, V e VI ; tale limite è di 24 000 tonnellate per le imprese che producono soltanto acciai fini e speciali.

5. Tuttavia, se durante un trimestre, la produzione di un'impresa supera un quarto della produzione di riferimento annuale di cui sopra, essa è sottoposta alla disciplina a partire dal trimestre successivo.

In tal caso la Commissione attribuisce all'impresa le produzioni di riferimento in base alla produzione dei dodici mesi migliori di calendario compresi nel periodo che va dal 1° luglio 1981 all'ultimo mese precedente il trimestre di attribuzione delle quote. Le produzioni sono utilizzate per fissare produzioni di riferimento corrispondenti, ricorrendo ai tassi di riduzione dei trimestri interessati.

Qualora la produzione di un'impresa superi i limiti di cui sopra in seguito ad un investimento non dichiarato o che abbia ricevuto parere sfavorevole, l'impresa è sottoposta alla disciplina di quote senza tuttavia beneficiare dell'adeguamento della sua produzione di riferimento citato in precedenza.

Articolo 5

1. La Commissione fissa trimestralmente, per ogni impresa, le quote di produzione e la parte di tali quote che può essere consegnata nel mercato comune :

— sulla base delle produzioni di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 5, articoli 6 e 7, e delle quantità di riferimento di cui all'articolo 8,

— applicando a tali produzioni e quantità i tassi di riduzione di cui all'articolo 9.

2. Le quote di un'impresa la cui produzione concerne esclusivamente le categorie di prodotti indicate in uno dei trattini seguenti non possono essere inferiori a :

— 6 000 tonnellate al trimestre per l'insieme delle categorie da Ia) a Id) ;

— 6 000 tonnellate al trimestre per le imprese che producono soltanto acciai fini e speciali ;

— 3 000 tonnellate al trimestre per l'insieme delle categorie IV, V e VI.

L'eventuale adeguamento deve rispettare le proporzioni delle diverse categorie di prodotti indicate in un trattino.

Articolo 6

La produzione di riferimento annua delle categorie Ia), Ib), Ic), Id), V e VI, è calcolata sulla base della somma delle quote di produzione accordate per il terzo ed il quarto trimestre 1981 e per il primo e secondo trimestre 1982 durante la disciplina della decisione n. 1831/81/CECA, nella versione modificata dalle decisioni n. 1832/81/CECA [1] e n. 2804/81/CECA [2], tenuto conto degli adeguamenti accordati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, contabilizzati su base annua, e dell'articolo 14 bis di tale decisione. Tali quote sono utilizzate per ricostituire le corrispondenti produzioni di riferimento mediante i tassi di riduzione in vigore nei trimestri in questione.

Articolo 7

La produzione annua di riferimento della categoria IV è calcolata come somma di due quantità :

1. La prima quantità è calcolata in base alla somma delle quote di produzione attribuite dalla Commissione per il primo ed il secondo trimestre 1981 durante la disciplina della decisione n. 2794/80/CECA [3], tenuto conto di tutti gli ade-

---

[1] GU n. L 184 del 4. 7. 1981, pag. 1.
[2] GU n. L 278 dell'1. 10. 1981, pag. 1.
[3] GU n. L 291 del 31. 10. 1980, pag. 1.

guamenti accordati per i prodotti corrispondenti. Tali quote sono utilizzate per ricostituire le produzioni di riferimento corrispondenti mediante i tassi di riduzione in vigore durante questi due trimestri di applicazione della suddetta decisione.

2. La seconda quantità è calcolata in base alla somma delle previsioni di produzione, comunicate dalla Commissione alle imprese per il terzo trimestre 1981 e della produzione realizzata dalle stesse nel quarto trimestre 1981. Le cifre sono utilizzate per fissare le produzioni di riferimento corrispondenti mediante i tassi di riduzione pubblicati nel programma previsionale dei trimestri in questione.

Per le imprese che al terzo trimestre 1981 non abbiano ricevuto dalla Commissione le previsioni, o che abbiano ricevuto unicamente previsioni parziali, si tiene conto della produzione realizzata per la parte non coperta dalle previsioni.

Qualora durante un trimestre, la produzione di un'impresa sia stata perturbata da un caso di forza maggiore o da uno sciopero di almeno quattro settimane consecutive, la produzione dei mesi più colpiti può essere sostituita dalla media mensile della produzione degli altri mesi del terzo e del quarto trimestre 1981.

Articolo 8

1. Le quantità di riferimento che servono per fissare quella parte delle quote che può essere consegnata da ogni impresa nel mercato comune sono calcolate applicando alle sue produzioni di riferimento la percentuale che rappresentavano le consegne sul mercato comunitario rispetto a tutta la sua produzione nei dodici mesi di calendario, del periodo compreso tra il luglio 1977 ed il giugno 1980, in cui è risultata più elevata la produzione complessiva dei quattro gruppi di prodotti laminati da I a IV, di cui all'articolo 2 della decisione n. 2794/80/CECA ; i dodici mesi di calendario così scelti, in appresso denominati « periodo dei dodici mesi migliori », non devono essere necessariamente consecutivi.

2. Qualora l'impresa dimostri che le quantità di riferimento annuali fissate secondo il paragrafo 1 le creano gravi problemi, la Commissione può procedere ad un idoneo adattamento delle quantità di riferimento annuali dell'impresa nel caso in cui :

— le consegne complessive di un'impresa rispetto a tutta la sua produzione siano state modificate di oltre il 20 % in seguito a cambiamenti intervenuti nella struttura delle sue vendite esistente durante il periodo d'applicazione della decisione n. 2794/80/CECA rispetto alla struttura del periodo dei dodici mesi migliori,

oppure

— un'impresa nel periodo dei dodici mesi migliori non abbia esportato verso i paesi terzi più del 5 % della sua produzione e purché le sue consegne sul mercato comune rispetto a tutta la sua produzione durante il periodo dei dodici mesi migliori sia inferiore al 90 %.

3. Qualora un'impresa soggetta alla disciplina delle quote di produzione, che abbia effettuato consegne nel mercato comune inferiori al 10 % della sua produzione nel periodo dei dodici mesi migliori, la parte restante della sua produzione essendo stata trasferita ad un'altra impresa, nel quadro di un contratto di laminazione in conto trasformazione, chieda in seguito a una modifica o alla cessazione del contratto suddetto, di poter aumentare le proprie consegne nel mercato comune, dei prodotti oggetto di tale contratto, la Commissione, su richiesta motivata dell'impresa, procede ad un adattamento delle quantità di riferimento applicando alla produzione di riferimento una percentuale corrispondente all'aliquota media comunitaria delle consegne sul mercato comune di questa categoria di prodotti rispetto alla produzione totale del trimestre precedente a quello della richiesta.

Articolo 9

1. La Commissione fissa trimestralmente i tassi di riduzione per poter stabilire le quote di produzione e la parte di tali quote che può essere consegnata nel mercato comune.

2. La Commissione comunica a ciascuna impresa le sue produzioni e le sue quantità di riferimento nonché le sue quote di produzione e quella parte delle quote che può essere consegnata nel mercato comune.

3. Qualora un'impresa cessi la sua attività produttiva nel corso di un trimestre, la Commissione sospende l'attribuzione delle quote a partire dal trimestre successivo. Le quote e le parti di quote che non sono state prodotte o consegnate non possono essere scambiate o cedute.

Tale sospensione è annullata in caso di ripresa dell'attività e comporta l'attribuzione di quote proporzionali alla parte restante del trimestre.

Articolo 10

Per quanto riguarda i prodotti della categoria Ia), che vengono utilizzati allo stato di laminati a caldo per la produzione nella Comunità di tubi saldati di diametro

inferiore o uguale a 406,4 mm, la Commissione, a richiesta dell'impresa corredata dalla prova che i prodotti sono stati utilizzati a tali scopi, adegua la quota e autorizza le relative consegne.

Articolo 11

1. È ammesso un margine di tolleranza di superamento del 3 % per quota di produzione e per parte di tale quota che può essere consegnata nel mercato comune. Tuttavia la produzione e la parte di produzione che può essere consegnata nel mercato comune dell'insieme delle categorie di prodotti, non possono superare la somma delle quote e delle parti di tali quote che possono essere consegnate nel mercato comune, assegnate per ciascuna di tali categorie.

2. Per le imprese che producono una sola categoria o la cui produzione di riferimento di una categoria rappresenti almeno il 90 % della sua produzione di riferimento totale dei prodotti di cui all'articolo 4, è ammesso un margine di tolleranza di superamento del 3 % della parte della quota di produzione che può essere da esse consegnata sul mercato comune, a condizione che non si superi la quota di produzione della categoria in questione. Tale tolleranza non può essere cumulata a quella del paragrafo 1.

3. a) Le imprese che non hanno esaurito le loro quote di produzione o quella parte delle quote che può essere consegnata nel mercato comune possono riportarle, per le stessa categoria di prodotti, al trimestre successivo sino al 5 % rispettivamente delle loro quote o parte di quote.

   b) I riporti sono autorizzati in questo stesso limite dal secondo trimestre 1982 al terzo trimestre 1982.

   c) Il riporto integrale è consentito per la parte non utilizzata delle quote e parti di quote supplementari attribuite durante l'ultimo mese del secondo trimestre 1982.

   d) Qualora un'impresa non abbia raggiunto le sue quote di produzione durante il trimestre al quale si riferiscono, la Commissione, se l'impresa dimostra che ciò è dovuto ad un caso di forza maggiore, può consentire all'impresa di riportare integralmente le quote non utilizzate.

4. Durante il trimestre in corso le imprese, previa informazione preventiva della Commissione da parte di ciascuna delle imprese interessate, possono procedere con altre imprese a scambi o vendite di quote o di parti delle quote che possono essere consegnate nel mercato comune relative allo stesso trimestre.

5. Le consegne per le quali l'impresa non dimostra l'avvenuta esportazione fuori del territorio della Comunità, sono considerate come effettuate all'interno del mercato comune.

La prova dell'avvenuta esportazione può essere costituita da :

a) una copia vistata dall'ufficio doganale di esportazione del modulo comunitario di dichiarazione di esportazione Ex, previsto dal regolamento (CEE) n. 2102/77 del Consiglio [1] ;

b) i documenti commerciali relativi alle istruzioni di spedizione dei prodotti in questione ed al loro trasporto, in particolare copia degli ordini di carico su nave, delle polizze marittime, dei contratti di nolo fluviali, delle lettere di vettura per il trasporto per ferrovia o su strada.

6. La produzione di nastri larghi a caldo di un'impresa che, in un trimestre dato, non rientri nella categoria Ia), primo, secondo e quinto trattino, è considerata, ai sensi della presente decisione, produzione di coils destinati alla rilaminazione o ad altre trasformazioni presso l'impresa stessa.

La produzione di nastri larghi a caldo di cui sopra, destinata nei trimestri successivi all'utilizzazione diretta, all'esportazione, alla rilaminazione o ad altre trasformazioni presso imprese della Comunità diverse dal produttore, è imputata sulla quota di produzione della categoria Ia) (primo, secondo e quinto trattino) di tale produttore per i trimestri successivi in questione.

Articolo 12

Alle imprese che superano le loro quote di produzione o la parte di quote che può essere consegnata nel mercato comune verrà inflitta un'ammenda pari, in genere, a 75 ECU per tonnellata di superamento.

Se la produzione di un'impresa supera la quota del 10 % o più, o se l'impresa ha già superato in uno dei trimestri precedenti la sua o le sue quote, le ammende potranno ammontare fino al doppio di detti importi per tonnellata. Si applicano le stesse regole se vengono superate le quantità che possono essere consegnate nel mercato comune.

Questo importo sarà maggiorato dell'1 % per ogni mese iniziato di ritardo del pagamento, a decorrere dalla data fissata nella decisione di sanzione.

---

[1] GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 1.

Articolo 13

Qualora imprese o gruppi di imprese soggette alla disciplina delle quote di produzione abbiano proceduto a concentrazioni, separazioni, o costituzione in comune di nuove imprese, dopo il 1° luglio 1980, o effettuino tali operazioni mentre vige la presente decisione, la Commissione prende, a seconda dei casi, le seguenti misure :

1. In caso di concentrazione ai sensi dell'articolo 66 del trattato, e a tal titolo autorizzata, la produzione di riferimento e le quantità di riferimento sono costituite dalla somma dei riferimenti precedentemente calcolati per ciascuna delle imprese interessate dalla concentrazione. Le produzioni di riferimento e le quantità di riferimento delle imprese concentrate sono ridotte della parte corrispondente alle consegne di prodotti, per i quali è fissata una quota, da trasformare in altri prodotti soggetti a quota, effettuate nel periodo di riferimento tra tali imprese. Se una delle imprese che si concentrano non aveva una produzione di riferimento per effetto delle limitazioni dell'articolo 4, paragrafo 4, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5.

2. In caso di separazione di imprese precedentemente concentrate, le imprese comunicano alla Commissione la suddivisione fra di loro delle produzioni e delle quantità di riferimento precendentemente attribuite al gruppo di cui facevano parte.

   Qualora le imprese non riescano a trovare un accordo sulla suddivisione di cui sopra, la Commissione procede ad una ripartizione fra le imprese delle produzioni e delle quantità di riferimento del gruppo.

   La Commissione può agire nello stesso modo se le imprese intendono separarsi e se il loro comportamento rischia di mettere in causa il buon funzionamento della disciplina delle quote di produzione.

   La Commissione procede agli adeguamenti eventualmente necessari.

   La Commissione prende tali misure dopo aver sentito il parere di un gruppo di esperti.

3. Qualora una o più imprese creino nuove imprese indipendenti cedendo ad esse gli impianti che facevano parte del loro apparato produttivo, le nuove imprese comunicano alla Commissione la ripartizione tra loro delle produzioni di riferimento e delle quantità di riferimento attribuite in precedenza alle sole imprese creatrici. La Commissione procede agli adeguamenti eventualmente necessari in base, se lo ritiene opportuno, al parere di un gruppo di esperti.

Articolo 14

Se a causa dell'alto tasso di riduzione fissato per un trimestre, la disciplina di quote crea difficoltà eccezionali ad un'impresa, la Commissione procede ad un idoneo adeguamento delle produzioni di riferimento e/o quantità di riferimento per le categorie in questione, sempreché l'impresa ne faccia richiesta nel corso dei primi due mesi del trimestre considerato, nei seguenti casi :

— la produzione di riferimento totale delle categorie da Ia) a Id) è inferiore a 1 000 000 di tonnellate l'anno ed è composta per almeno il 75 % da prodotti per i quali tassi di riduzione di una o più di dette categorie superano il 20 %,

  oppure

— la produzione di riferimento totale delle categorie IV, V e VI è inferiore a 100 000 tonnellate l'anno ed i tassi di riduzione di una o più di dette categorie superano il 20 %.

Articolo 15

Nel quadro di un programma di ristrutturazione che risponde ai seguenti requisiti :

— quest'ultimo deve essere conforme agli obiettivi generali,

— per quanto concerne gli investimenti previsti, debitamente dichiarati, la Commissione non ha espresso parere negativo oppure, per quanto concerne gli investimenti previsti, per i quali non esisteva l'obbligo di dichiarazione, la Commissione ritiene che non avrebbero ricevuto parere negativo,

— per quanto concerne gli aiuti concessi, questi sono conformi alla decisione n. 2320/81/CECA [1],

1. se alcune imprese desiderano procedere a scambi o cessioni di produzioni o di quantità di riferimento, la Commissione può autorizzare tali scambi o cessioni se gli impianti corrispondenti alle produzioni di riferimento trasferite sono contemporaneamente chiusi definitivamente.

2. Se un'impresa chiede un adeguamento interno delle sue produzioni di riferimento alla nuova struttura dei suoi impianti, la Commissione può

   — in caso di chiusura definitiva di impianti, attribuire a tale impresa la produzione di riferimento corrispondente, sulle altre categorie di prodotti della disciplina di quote nei limiti in cui ciò non perturbi il funzionamento di detta disciplina. A tal fine essa prenderà in considerazione soprat-

[1] GU n. L 228 del 13. 8. 1981, pag. 14.

tutto la produzione comunitaria dei prodotti beneficiari e quella del prodotto per il quale viene ridotta la capacità di produzione ;

— ove siano messi in servizio nuovi treni in laminazione o nuove linee di denaturazione, dopo il 1° luglio 1982, oppure per la categoria IV dopo il 1° gennaio 1981, la Commissione può, nei limiti in cui ciò non perturbi il funzionamento della disciplina, procedere ad un adeguamento delle produzioni di riferimento di detta impresa, ove quest'ultima ne faccia domanda entro il mese successivo alla messa in servizio dell'impianto in questione, oppure, se tale entrata in servizio ha avuto luogo prima del 1° luglio 1982, entro il 31 luglio 1982.

Le quantità di riferimento corrispondenti alle maggiorazioni previste nei trattini precedenti si calcolano in base alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, oppure, nel caso in cui l'impresa non abbia riferimenti anteriori, in base a disposizioni analoghe a quelle dell'articolo 8, paragrafo 3.

3. Se le imprese che attuano un programma di ristrutturazione conforme agli obiettivi generali della Commissione e che quindi non sono in grado di utilizzare le loro quote di produzione o la parte di tali quote che può essere consegnata nel mercato comune, la Commissione può autorizzarle a riportare complessivamente, in deroga all'articolo 11, paragrafo 3, il 10 % delle loro quote o della parte di tali quote che può essere consegnata nel mercato comune, ai due trimestri seguenti oppure a utilizzare in anticipo il 10 % delle loro quote di produzione, o della parte di tali quote che può essere consegnata nel mercato comune nel trimestre successivo. In entrambi i casi, la somma delle produzioni e delle consegne ottenute in questi trimestri non può essere superiore alla somma delle quote e delle parti di quote relative al prodotto in questione, assegnate per tutti i trimestri considerati.

Articolo 16

Ove, in seguito a una domanda presentata da un'impresa i cui impianti si trovino in Grecia, la Comissione constati che la disciplina delle quote crea a tale impresa difficoltà eccezionali tali da impedirne l'adeguamento alla situazione creatasi a causa dell'evoluzione strutturale nella quale si trova impegnata l'economia del paese, la Commissione procede ad una idonea modifica delle produzioni di riferimento dell'impresa e dei prodotti in questione.

Articolo 17

Qualora la Commissione constati, in particolare sulla base di denunce, che alcune imprese hanno modificato le loro consegne tradizionali al punto da non consentire più un adeguato approvvigionamento delle imprese che ne dipendevano, essa adotta le misure necessarie per porvi rimedio.

Articolo 18

1. Qualora intervengano profondi cambiamenti nel mercato siderurgico o se l'applicazione della presente decisione incontra difficoltà impreviste, la Commissione procede, con decisione generale, agli adattamenti necessari.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 58, paragrafo 3, del trattato CECA, la disciplina di quote di produzione si applica per il periodo 1° luglio 1982 — 30 giugno 1983. Durante lo stesso periodo si applicano anche le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1.

3. Le presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1982.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI	Questionario EUROSTAT 2.13	
CATEGORIA I :	Linea	Colonna
- PRODUZIONE DEI TRENI PER NASTRI LARGHI A CALDO (COILS)	280	02
- NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO, INFERIORI A 600 MM.	150	-
- NASTRI A CALDO OTTENUTI PER TAGLIO DI NASTRI LARGHI A CALDO	291	02
TOTALE CATEGORIA I (280.02) + 150 MENO (291.02) *		
* DI CUI DESTINATO(I) (++) PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' :		
1. DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM.		
2. DI BANDA STAGNATA (COMPRESA BANDA NERA E TFS)		
3. DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1% E PIU' DI SILICIO		
TOTALE PRODOTTI ESCLUSI (1 + 2 + 3)		
TOTALE CATEGORIA I (FATTA DEDUZIONE DEI PRODOTTI ESCLUSI)		

(++) DESTINATO SIGNIFICA EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE IN QUESTIONE

ELENCO DEI PRODOTTI	Questionario EUROSTAT 2.13 2.
CATEGORIA I A:	
- LARGHI NASTRI A CALDO PER UTILIZZAZIONE DIRETTA E PER L'ESPORTAZIONE	171 + 172 + 173
- LARGHI NASTRI A CALDO PER RILAMINAZIONE O ALTRE TRASFORMAZIONI PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	
- LAMIERE MEDIE E GROSSE (DA 3 MM E PIU') OTTENUTE PER TAGLIO DI LARGHI NASTRI A CALDO	EX 161 + 162
- NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO INFERIORI A 600 MM.	150
- LARGHI NASTRI A CALDO PER L'ELABORAZIONE DI LAMIERE LAMINATE A FREDDO DA 3 MM. E PIU' (IN FOGLI O IN ROTOLI)	
TOTALE CATEGORIA I A *	
* DI CUI DESTINATI (E) (++) PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA'	
1. DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406.4 MM.	
2. DI BANDA STAGNATA (COMPRESA BANDA NERA E TFS)	
3. DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1% E PIU' DI SILICIO	
TOTALE PRODOTTI ESCLUSI (1 + 2 + 3)	
TOTALE CATEGORIA I A (FATTA DEDUZIONE DEI PRODOTTI ESCLUSI)	

(++) DESTINATO SIGNIFICA EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE CONSIDERATA

ELENCO DEI PRODOTTI	3. Questionario EUROSTAT 2.13
CATEGORIA I B:	Linee
- LAMIERE LAMINATE A FREDDO IN FOGLI O IN ROTOLI INFERIORI A 3 MM.	168
- LAMIERE LAMINATE A CALDO IN FOGLI INFERIORI A 3 MM.	163
DI CUI LAMIERE LAMINATE A FREDDO O A CALDO PER L'ELABORAZIONE DI PRODOTTI DERIVATI DELLE CATEGORIE I C e I D PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	
TOTALE CATEGORIA I B *	
* DI CUI DESTINATE (++) PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA'	
1. DI BANDA STAGNATA (COMPRESA BANDA NERA E TFS)	
2. DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1% E PIU' DI SILICIO	
3. DI ALTRI PRODOTTI RIVESTITI (ESCLUSA BANDA STAGNATA, BANDA NERA E TFS) NELLA STESSA IMPRESA	
TOTALE PRODOTTI ESCLUSI (1 + 2 + 3)	
TOTALE CATEGORIA I B (FATTA DEDUZIONE DEI PRODOTTI ESCLUSI)	

(++) DESTINATO SIGNIFICA EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE CONSIDERATA

SEGUITO DELL'ELENCO DEI PRODOTTI	Questionario EUROSTAT 2.13
	Linee
CATEGORIA I C :	
LAMIERE ZINCATE A CALDO (IN FOGLI O IN ROTOLI) DI CUI :	241
1. ULTERIORMENTE RIVESTITE NELLA STESSA IMPRESA	
2. LAMIERE ZINCATE PER L'ELABORAZIONE DI PRODOTTI DELLA CATEGORIA I D, NELLE ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	
TOTALE CATEGORIA I C (FATTA DEDUZIONE DEI PRODOTTI 1)	
CATEGORIA I D :	
LAMIERE ELETTROZINCATE IN FOGLI O IN ROTOLI DI CUI :	242
1. ULTERIORMENTE RIVESTITE NELLA STESSA IMPRESA	
2. LAMIERE ELETTROZINCATE ULTERIORMENTE RIVESTITE IN ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	
LAMIERE A RIVESTIMENTO CON MATERIE SINTETICHE IN FOGLI O IN ROTOLI	262
ALTRE LAMIERE A RIVESTIMENTO METALLICO IN FOGLI O IN ROTOLI	250 + 261 + 263
TOTALE CATEGORIA I D (FATTA DEDUZIONE DEI PRODOTTI 1)	
CATEGORIA II :	
LAMIERE LAMINATE A CALDO DA QUARTO (LAMIERE LAMINATE A CALDO SU TRENI DIVERSI DA QUELLI A NASTRI LARGHI)	164 + 165 + 166
LARGHI PIATTI	140
TOTALE CATEGORIA II *	
* DI CUI DESTINATE (++) PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM.	
TOTALE CATEGORIA II (FATTA DEDUZIONE DEL MATERIALE DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI TUBI)	

(++) DESTINATO SIGNIFICA EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE CONSIDERATA

ELENCO DEI PRODOTTI	Questionario EUROSTAT 2.13
	Linee
CATEGORIA III : TRAVI AD ALI LARGHE ALTRE TRAVI, PROFILATI A I, U, H DI 80 MM O OLTRE E ZORES	122
TOTALE CATEGORIA III *	
* DI CUI PROFILATI PER ARMATURE DI MINIERA (ZORES)	
TOTALE CATEGORIA III (MENO I PROFILATI ZORES)	
CATEGORIA IV: VERGELLA IN MATASSA (COMPRESI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	132
CATEGORIA V : TONDI PER CEMENTO ARMATO (ESCLUSI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	133
CATEGORIA VI: LAMINATI MERCANTILI	134

QUESTIONARIO 313	PRODUZIONE DI ALCUNI PRODOTTI LAMINATI IN ACCIAI COMUNI, DI QUALITA', SPECIALI NON LEGATI E SPECIALI LEGATI DA COSTRUZIONE A GRANO FINE, SALDABILI..... DETTI "SONDERBAUSTÄHLE".- TUTTE LE SCELTE -	ALLEGATO II 1.

LE INFORMAZIONI DEBBONO PERVENIRE MENSILMENTE ALLA CCE, TELEX 3252 ACIER LU, NON OLTRE I 10 GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI ALLA FINE DEL MESE. COPIA DEL PRESENTE QUESTIONARIO DEVE ESSERE INVIATA PER POSTA RACCOMANDATA ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, TASK-FORCE (DG III), BAT. CAL, RUE ALCIDE DE GASPERI, L-1019 LUXEMBOURG-KIRCHBERG (NELLO STESSO TERMINE)

IMPRESA	CODICE	PRODUZIONE DEL MESE DI

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
CATEGORIA I		
PRODUZIONE DEI TRENI PER NASTRI LARGHI A CALDO	11001	
PRODUZIONE DI NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO (INFERIORI A 600 MM) SU TRENI SPECIALIZZATI	11002	
TOTALE *	11000	
* DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' :		
1) DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM.	12001	
2) DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS)	12002	
3) DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1% E PIU' DI SILICIO	12003	
TOTALE PRODOTTI ESCLUSI (12001 + 12002 + 12003)	12000	
TOTALE CATEGORIA I (11000 - 12000) **	13000	
** DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI UN DIAMETRO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM. UTILIZZATA ALLO STATO DI LAMINAZIONE A CALDO	13001	

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
CATEGORIA I A :		
NASTRI LARGHI A CALDO PER UTILIZZAZIONE DIRETTA E ESPORTAZIONE	11101	
NASTRI LARGHI A CALDO PER RILAMINAZIONE O ALTRE TRASFORMAZIONI PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	13102	
NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO INFERIORI A 600 MM.	11102	
LAMIERE MEDIE E GROSSE (DA 3 MM E PIU') OTTENUTE PER TAGLIO DI NASTRI LARGHI A CALDO	11103	
LARGHI NASTRI A CALDO PER L'ELABORAZIONE DI LAMIERE LAMINATE A FREDDO DA 3 MM E PIU' (IN FOGLI E IN ROTOLI)	11104	
TOTALE *	11100	
* DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' :		
1) DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM	12101	
2) DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS)	13103	
3) DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1% E PIU' DI SILICIO	13104	
TOTALE (12101 + 13103 + 13104)	13105	
TOTALE CATEGORIA I A (11100 - 13105) **	13100	
** DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM UTILIZZATI ALLO STATO DI LAMINAZIONE A CALDO	13101	

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
CATEGORIA I B:		
LAMIERE LAMINATE A FREDDO IN FOGLI O IN ROTOLI E LAMIERE A CALDO IN FOGLI, INFERIORI A 3 MM	11200	
DI CUI : LAMIERE LAMINATE A FREDDO O A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI PER L'ELABORAZIONE DI PRODOTTI DERIVATI DALLE CATEGORIE I C e I D PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	12204	
TOTALE *	11201	
* DI CUI DESTINATE PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' :		
1) DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS)	12201	
2) DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1% E PIU' DI SILICIO	12202	
3) DI ALTRI PRODOTTI RIVESTITI (ESCLUSI BANDA STAGNATA, BANDA NERA, TFS) NELLA STESSA IMPRESA	12203	
TOTALE (12201 + 12202 + 12203)	12200	
TOTALE CATEGORIA I B (11201 - 12200)	13200	
CATEGORIA I C :		
LAMIERE ZINCATE A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI	11301	
* DI CUI ULTERIORMENTE RIVESTITE NELLA STESSA IMPRESA	11302	
* DI CUI ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	11303	
TOTALE CATEGORIA I C (11301 - 11302)	11300	

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
CATEGORIA I D:		
LAMIERE ELETTROZINCATE (IN FOGLI O IN ROTOLI)	11401	
DI CUI ULTERIORMENTE RIVESTITE NELLA STESSA IMPRESA	11402	
DI CUI ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	11403	
LAMIERE A RIVESTIMENTO CON MATERIE SINTETICHE IN FOGLI O IN ROTOLI	11404	
ALTRE LAMIERE A RIVESTIMENTO METALLICO IN FOGLI O IN ROTOLI	11405	
TOTALE ALTRI PRODOTTI PIATTI RIVESTITI (11401 + 11404 + 11405 - 11402)	11400	
CATEGORIA II		
1) LAMIERE LAMINATE A CALDO DA QUARTO (LAMIERE LAMINATE A CALDO SU TRENI DIVERSI DAI TRENI PER NASTRI LARGHI)	21001	
2) LARGHI PIATTI	21002	
TOTALE (21001 + 21002) *	21000	
* DI CUI DESTINATE PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM	22001	
TOTALE CATEGORIA II (21000 - 22001)	23000	

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
CATEGORIA III TRAVI AD ALI LARGHE E ALTRE TRAVI, PROFILATI A I, U, H DI 80 MM O OLTRE E ZORES *	31000	
* DI CUI PROFILATI PER ARMATURE DI MINIERA	32001	
TOTALE CATEGORIA III (31000 - 32001)	33000	
CATEGORIA IV VERGELLA IN MATASSA (COMPRESI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	41000	
CATEGORIA V TONDI PER CEMENTO ARMATO (ESCLUSI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	52000	
CATEGORIA VI ALTRI ACCIAI MERCANTILI	63000	

QUESTIONARIO 314	PRODUZIONE DI ALCUNI PRODOTTI LAMINATI IN ACCIAI SPECIALI LEGATI (ESCLUSI I "SONDERBAUSTÄHLE") - TUTTE LE SCELTE -	ALLEGATO II

1.

LE INFORMAZIONI DEBBONO PERVENIRE MENSILMENTE ALLA CCE, TELEX 3252 ACIER LU, NON OLTRE I 10 GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI ALLA FINE DEL MESE. COPIA DEL PRESENTE QUESTIONARIO DEVE ESSERE INVIATA PER POSTA RACCOMANDATA ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, TASK-FORCE (DG III), BAT. CAL, RUE ALCIDE DE GASPERI, L-1019 LUXEMBOURG-KIRCHBERG (NELLO STESSO TERMINE)

IMPRESA	CODICE	PRODUZIONE DEL MESE DI

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
CATEGORIA I PRODUZIONE DEI TRENI PER NASTRI LARGHI A CALDO PRODUZIONE DI NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO (INFERIORI A 600 MM) SU TRENI SPECIALIZZATI	11001 11002	
TOTALE *	11000	
* DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' : 1) DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM. 2) DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS) 3) DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1% E PIU' DI SILICIO	 12001 12002 12003	
TOTALE PRODOTTI ESCLUSI (12001 + 12002 + 12003)	12000	
TOTALE CATEGORIA I (11000 - 12000) **	13000	
** DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI UN DIAMETRO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM. UTILIZZATA ALLO STATO DI LAMINAZIONE A CALDO	13001	

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
CATEGORIA I A :		
NASTRI LARGHI A CALDO PER UTILIZZAZIONE DIRETTA E ESPORTAZIONE	11101	
NASTRI LARGHI A CALDO PER RILAMINAZIONE O ALTRE TRASFORMAZIONI PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	13102	
NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO INFERIORI A 600 MM.	11102	
LAMIERE MEDIE E GROSSE (DA 3 MM E PIU') OTTENUTE PER TAGLIO DI NASTRI LARGHI A CALDO	11103	
LARGHI NASTRI A CALDO PER L'ELABORAZIONE DI LAMIERE LAMINATE A FREDDO DA 3 MM E PIU' (IN FOGLI E IN ROTOLI)	11104	
TOTALE *	11100	
* DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' :		
1) DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM	12101	
2) DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS)	13103	
3) DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1% E PIU' DI SILICIO	13104	
TOTALE (12101 + 13103 + 13104)	13105	
TOTALE CATEGORIA I A (11100 - 13105) **	13100	
** DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM UTILIZZATI ALLO STATO DI LAMINAZIONE A CALDO	13101	

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
CATEGORIA I B:		
LAMIERE LAMINATE A FREDDO IN FOGLI O IN ROTOLI E LAMIERE A CALDO IN FOGLI, INFERIORI A 3 MM	11200	
DI CUI : LAMIERE LAMINATE A FREDDO O A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI PER L'ELABORAZIONE DI PRODOTTI DERIVATI DALLE CATEGORIE I C e I D PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	12204	
TOTALE *	11201	
* DI CUI DESTINATE PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' :		
1) DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS)	12201	
2) DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1% E PIU' DI SILICIO	12202	
3) DI ALTRI PRODOTTI RIVESTITI (ESCLUSI BANDA STAGNATA, BANDA NERA, TFS) NELLA STESSA IMPRESA	12203	
TOTALE (12201 + 12202 + 12203)	12200	
TOTALE CATEGORIA I B (11201 - 12200)	13200	
CATEGORIA I C :		
LAMIERE ZINCATE A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI	11301	
* DI CUI ULTERIORMENTE RIVESTITE NELLA STESSA IMPRESA	11302	
* DI CUI ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	11303	
TOTALE CATEGORIA I C (11301 - 11302)	11300	

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
CATEGORIA I D:		
LAMIERE ELETTROZINCATE (IN FOGLI O IN ROTOLI)	11401	
DI CUI ULTERIORMENTE RIVESTITE NELLA STESSA IMPRESA	11402	
DI CUI ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	11403	
LAMIERE A RIVESTIMENTO CON MATERIE SINTETICHE IN FOGLI O IN ROTOLI	11404	
ALTRE LAMIERE A RIVESTIMENTO METALLICO IN FOGLI O IN ROTOLI	11405	
TOTALE ALTRI PRODOTTI PIATTI RIVESTITI (11401 + 11404 + 11405 - 11402)	11400	
CATEGORIA II		
1) LAMIERE LAMINATE A CALDO DA QUARTO (LAMIERE LAMINATE A CALDO SU TRENI DIVERSI DAI TRENI PER NASTRI LARGHI)	21001	
2) LARGHI PIATTI	21002	
TOTALE (21001 + 21002) *	21000	
* DI CUI DESTINATE PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM	22001	
TOTALE CATEGORIA II (21000 - 22001)	23000	

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
CATEGORIA III TRAVI AD ALI LARGHE E ALTRE TRAVI, PROFILATI A I, U, H, DI 80 MM OOLTRE E ZORES *	31000	
* DI CUI PROFILATI PER ARMATURE DI MINIERA	32001	
TOTALE CATEGORIA III (31000 - 32001)	33000	
CATEGORIA IV ** VERGELLA IN MATASSA (COMPRESI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	41000	
CATEGORIA V ** TONDI PER CEMENTO ARMATO (ESCLUSI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	52000	
CATEGORIA VI ** ALTRI ACCIAI MERCANTILI	63000	

** DI CUI IN ACCIAI LEGATI CON UN TENORE DI LEGA DI ALMENO IL 5%, ECCETTUATI GLI ACCIAI CONTENENTI MENO DELL'1% DI CARBONIO E PIU' DEL 12% DI CROMO, ED IL CUI PREZZO EFFETTIVAMENTE FATTURATO E' SUPERIORE DI ALMENO IL 30% AL PREZZO DI LISTINO DEL CORRISPONDENTE PRODOTTO IN ACCIAIO COMUNE

VERGELLA IN MATASSA (COMPRESI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	41001	
TONDI PER CEMENTO ARMATO (ECCETTUATI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	52001	
LAMINATI MERCANTILI	63001	

QUESTIONARIO 371	CONSEGNE DI ALCUNI PRODOTTI LAMINATI IN ACCIAI COMUNI, DI QUALITA', SPECIALI NON LEGATI E SPECIALI LEGATI DA COSTRUZIONE A GRANO FINE SALDABILI ... DETTI "SONDERBAUSTÄHLE" - TUTTE LE SCELTE -	ALLEGATO II 1.

DA COMPILARE PER GLI STESSI PERIODI INDICATI NEI QUESTIONARI 313 E 314 CON LE STESSE MODALITA'

IMPRESA	CODICE	CONSEGNE DEL MESE DI :

		NELLA COMUNITA' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE		VERSO I PAESI TERZI		TOTALE	
	PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE
	CATEGORIA I A						
1	LARGHI NASTRI A CALDO PER UTILIZZAZIONE DIRETTA E ESPORTAZIONE	11101		21101		31101	
2	LARGHI NASTRI A CALDO PER RILAMINAZIONE O ALTRE TRASFORMAZIONI PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	11302		-		31302	
3	NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO INFERIORI A 600 MM	11102		21102		31102	
4	LAMIERE MEDIE E GROSSE (DA 3 MM E PIU') OTTENUTE PER TAGLIO DI NASTRI LARGHI A CALDO	11103		21103		31103	
5	LARGHI NASTRI A CALDO PER L'ELABORAZIONE DI LAMIERE LAMINATE A FREDDO DA 3 MM. E PIU' (IN FOGLI E IN ROTOLI)	11104		21104		31104	
6	TOTALE (1 + 2 + 3 + 4 + 5) *	11100		21100		31100	
	* DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' :						
7	DI TUBI SALDATI DI UN DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM	11200		-		31200	

	PRODOTTI	NELLA COMUNITA' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE		VERSO I PAESI TERZI		TOTALE	
		CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE
8	DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS)	11403		-		31403	
9	DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1% E PIU' DI SILICIO	11404		-		31404	
10	TOTALE (7 + 8 + 9)	11400		-		31400	
11	TOTALE CATEGORIA I A (6 MENO 10)	11300		21300		31300	
12	DI CUI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM UTILIZZATA ALLO STATO DI LAMINAZIONE A CALDO	11301		-		31301	
	CATEGORIA I B						
13	LAMIERE LAMINATE A FREDDO IN FOGLI O IN ROTOLI E LAMIERE LAMINATE A CALDO IN FOGLI, INFERIORI A 3 MM	12101		22101		32101	
14 (+)	LAMIERE LAMINATE A FREDDO O A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI PER L'ELABORAZIONE DI PRODOTTI DERIVATI DELLE CATEGORIE I C E I D PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	12102		-		32102	
15	TOTALE (13 + 14) *	12100		22100		32100	
	* DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' :						
16	- DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS)	12403		-		32403	
17	- DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1% E PIU' DI SILICIO	12404		-		32404	
18	TOTALE (16 + 17)	12400		-		32400	
19	TOTALE (15 - 18)	12500		22500		32500	

\+ LE LINEE 14 E 21 NON COMPRENDONO LE SPEDIZIONI CONSEGUENTI A CONTO TRASFORMAZIONE

	PRODOTTI	NELLA COMUNITA' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE		VERSO I PAESI TERZI		TOTALE	
		CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE
	CATEGORIA I C						
20	LAMIERE ZINCATE A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI	13101		23101		33101	
21 (+)	LAMIERE ZINCATE A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	13102		-		33102	
22	TOTALE (20 + 21)	13100		23100		33100	
	CATEGORIA I D						
23	LAMIERE ELETTROZINCATE (IN FOGLI O IN ROTOLI)	14101		24101		34101	
24	LAMIERE ELETTROZINCATE ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	14104		-		34104	
25	LAMIERE A RIVESTIMENTO CON MATERIE SINTETICHE IN FOGLI O IN ROTOLI	14102		24102		34102	
26	ALTRE LAMIERE A RIVESTIMENTO METALLICO IN FOGLI O IN ROTOLI	14103		24103		34103	
27	TOTALE (23 + 24 + 25 + 26)	14100		24100		34100	

(+) LE LINEE 14 E 21 NON COMPRENDONO LE SPEDIZIONI CONSEGUENTI A CONTO TRASFORMAZIONE

	PRODOTTI	NELLA COMUNITA' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE		VERSO I PAESI TERZI		TOTALE	
		CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE
	CATEGORIA II						
28	LAMIERE LAMINATE A CALDO DA QUARTO (LAMIERE LAMINATE A CALDO SU ALTRI TRENI DIVERSI DAI TRENI PER NASTRI LARGHI)	15101		25101		35101	
29	LARGHI PIATTI	15103		25103		35103	
30	TOTALE (28 + 29) *	15104		25104		35104	
31	* DI CUI DESTINATE PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA DI TUBI SALDATI DI UN DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM	15201				35201	
32	TOTALE CATEGORIA II (30 - 31)	15100		25100		35100	
	CATEGORIA III						
33	TRAVI AD ALI LARGHE	16101		26101		36101	
34	ALTRE TRAVI, PROFILATI A I, U, H DI 80 MM O OLTRE	16102		26102		36102	
35	TOTALE (33 + 34) *	16103		26103		36103	
36	* DI CUI PROFILATI PER ARMATURE DI MINIERA (ZORES)	16104		26104		36104	
37	TOTALE CATEGORIA III (35 - 36)	16100		26100		36100	

	PRODOTTI	NELLA COMUNITA' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE		VERSO I PAESI TERZI		TOTALE	
		CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE
	CATEGORIA IV						
38	VERGELLA IN MATASSA (COMPRESI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	17100		27100		37100	
	CATEGORIA V						
39	TONDI PER CEMENTO ARMATO (ESCLUSI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	18100		28100		38100	
	CATEGORIA VI						
40	ALTRI ACCIAI MERCANTILI	19100		29100		39100	

QUESTIONARIO 375	CONSEGNE DI ALCUNI PRODOTTI LAMINATI DI ACCIAI SPECIALI LEGATI (ESCLUSI "SONDERBAUSTAHLE") - TUTTE LE SCELTE -	ALLEGATO II 1.

DA COMPILARE PER GLI STESSI PERIODI INDICATI NEI QUESTIONARI 313 E 314 CON LE STESSE MODALITA'

IMPRESA	CODICE	CONSEGNE DEL MESE DI :

	PRODOTTI	NELLA COMUNITA' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE		VERSO I PAESI TERZI		TOTALE	
		CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE
	CATEGORIA I A						
1	LARGHI NASTRI A CALDO PER UTILIZZAZIONE DIRETTA E ESPORTAZIONE	11101		21101		31101	
2	LARGHI NASTRI A CALDO PER RILAMINAZIONE O ALTRE TRASFORMAZIONI PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	11302		-		31302	
3	NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO INFERIORI A 600 MM	11102		21102		31102	
4	LAMIERE MEDIE E GROSSE (DA 3 MM E PIU') OTTENUTE PER TAGLIO DI NASTRI LARGHI A CALDO	11103		21103		31103	
5	LARGHI NASTRI A CALDO PER L'ELABORAZIONE DI LAMIERE LAMINATE A FREDDO DA 3 MM. E PIU' (IN FOGLI E IN ROTOLI)	11104		21104		31104	
6	TOTALE (1 + 2 + 3 + 4 + 5) *	11100		21100		31100	
	* DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' :						
7	DI TUBI SALDATI DI UN DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM	11200		-		31200	

	PRODOTTI	NELLA COMUNITA' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE		VERSO I PAESI TERZI		TOTALE	
		CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE
8	DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS)	11403		-		31403	
9	DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1% E PIU' DI SILICIO	11404		-		31404	
10	TOTALE (7 + 8 + 9)	11400		-		31400	
11	TOTALE CATEGORIA I A (6 MENO 10)	11300		21300		31300	
12	DI CUI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM UTILIZZATA ALLO STATO DI LAMINAZIONE A CALDO	11301		-		31301	
	CATEGORIA I B						
13	LAMIERE LAMINATE A FREDDO IN FOGLI O IN ROTOLI E LAMIERE LAMINATE A CALDO IN FOGLI, INFERIORI A 3 MM	12101		22101		32101	
14 (+)	LAMIERE LAMINATE A FREDDO O A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI PER L'ELABORAZIONE DI PRODOTTI DERIVATI DELLE CATEGORIE I C E I D PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	12102		-		32102	
15	TOTALE (13 + 14) *	12100		22100		32100	
	* DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' :						
16	- DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS)	12403		-		32403	
17	- DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1% E PIU' DI SILICIO	12404		-		32404	
18	TOTALE (16 + 17)	12400		-		32400	
19	TOTALE (15 - 18)	12500		22500		32500	

\+ LE LINEE 14 E 21 NON COMPRENDONO LE SPEDIZIONI CONSEGUENTI A CONTO TRASFORMAZIONE

	PRODOTTI	NELLA COMUNITA' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE		VERSO I PAESI TERZI		TOTALE	
		CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE
	CATEGORIA I C						
20	LAMIERE ZINCATE A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI	13101		23101		33101	
21 (+)	LAMIERE ZINCATE A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	13102		-		33102	
22	TOTALE (20 + 21)	13100		23100		33100	
	CATEGORIA I D						
23	LAMIERE ELETTROZINCATE (IN FOGLI O IN ROTOLI)	14101		24101		34101	
24	LAMIERE ELETTROZINCATE ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	14104		-		34104	
25	LAMIERE A RIVESTIMENTO CON MATERIE SINTETICHE IN FOGLI O IN ROTOLI	14102		24102		34102	
26	ALTRE LAMIERE A RIVESTIMENTO METALLICO IN FOGLI O IN ROTOLI	14103		24103		34103	
27	TOTALE (23 + 24 + 25 + 26)	14100		24100		34100	

(+) LE LINEE 14 E 21 NON COMPRENDONO LE SPEDIZIONI CONSEGUENTI A CONTO TRASFORMAZIONE

	PRODOTTI	NELLA COMUNITA' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE		VERSO I PAESI TERZI		TOTALE	
		CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE
	CATEGORIA II						
28	LAMIERE LAMINATE A CALDO DA QUARTO (LAMIERE LAMINATE A CALDO SU ALTRI TRENI DIVERSI DAI TRENI PER NASTRI LARGHI)	15101		25101		35101	
29	LARGHI PIATTI	15103		25103		35103	
30	TOTALE (28 + 29) *	15104		25104		35104	
31	* DI CUI DESTINATE PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA DI TUBI SALDATI DI UN DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM	15201		-		35201	
32	TOTALE CATEGORIA II (30 - 31)	15100		25100		35100	
	CATEGORIA III						
33	TRAVI AD ALI LARGHE	16101		26101		36101	
34	ALTRE TRAVI, PROFILATI A I, U, H DI 80 MM O OLTRE	16102		26102		36102	
35	TOTALE (33 + 34) *	16103		26103		36103	
36	* DI CUI PROFILATI PER ARMATURE DI MINIERA (ZORES)	16104		26104		36104	
37	TOTALE CATEGORIA III (35 - 36)	16100		26100		36100	

PRODOTTI	NELLA COMUNITA' COMPRESO IL MERCATO NAZIONALE		VERSO I PAESI TERZI		TOTALE	
	CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE	CODICE	TONNELLATE
CATEGORIA IV **						
38 VERGELLA IN MATASSA (COMPRESI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	17100		27100		37100	
CATEGORIA V **						
39 TONDI PER CEMENTO ARMATO (ESCLUSI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	18100		28100		38100	
CATEGORIA VI**						
40 ALTRI ACCIAI MERCANTILI	19100		29100		39100	
** DI CUI IN ACCIAI LEGATI CON UN TENORE DI LEGA DI ALMENO IL 5 %, ECCETTUATI GLI ACCIAI CONTENENTI MENO DELL'1 % DI CARBONIO E PIU' DEL 12 % DI CROMO ED IL CUI PREZZO EFFETTIVAMENTE FATTURATO E' SUPERIORE DI ALMENO IL 30 % AL PREZZO DI LISTINO DEL CORRISPONDENTE PRODOTTO IN ACCIAIO COMUNE.						
41 VERGELLA IN MATASSA (COMPRESI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	17101		27101		37101	
42 TONDI PER CEMENTO ARMATO (ECCETTUATI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	18101		28101		38101	
43 LAMINATI MERCANTILI	19101		29101		39101	

QUESTIONARIO 341	SITUAZIONE DELLE GIACENZE DI ALCUNI PRODOTTI LAMINATI NELLE QUALITA' PREVISTE DAI QUESTIONARI 313 E 371 : AL 30 GIUGNO 1982	ALLEGATO III 1.

INFORMAZIONI DA FAR PERVENIRE ALLA CCE, TELEX 3252 ACIER LU, AL PIU' TARDI IL 20 LUGLIO 1982. COPIA DEL PRESENTE QUESTIONARIO DEVE ESSERE UGUALMENTE INVIATA PER POSTA RACCOMANDATA ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, "TASK FORCE" ACCIAIO (DG III),BAT. CAL. , RUE ALCIDE DE GASPERI, L - 1019 LUXEMBOURG - KIRCHBERG (NELLO STESSO TERMINE).

IMPRESA	CODICE

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
CATEGORIA I A		
1. LARGHI NASTRI A CALDO PER UTILIZZAZIONE DIRETTA E ESPORTAZIONE	31101	
2. LARGHI NASTRI A CALDO PER RILAMINAZIONE O ALTRE TRASFORMAZIONI PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	31302	
3. NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO INFERIORI A 600 MM.	31102	
4. LAMIERE MEDIE E GROSSE (DA 3 MM E PIU') OTTENUTE PER TAGLIO DI NASTRI LARGHI A CALDO	31103	
5. LARGHI NASTRI A CALDO PER L'ELABORAZIONE DI LAMIERE LAMINATE A FREDDO DA 3 MM. E PIU' (IN FOGLI E IN ROTOLI)	31104	
6. TOTALE (1 + 2 + 3 + 4 + 5) *	31100	
* DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' :		
7. DI TUBI SALDATI DI UN DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM.	31200	
8. DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS)	31403	
9. DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1% E PIU' DI SILICIO	31404	
10. TOTALE (7 + 8 + 9)	31400	
11. TOTALE CATEGORIA I A (6 MENO 10)	31300	
12. DI CUI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM. UTILIZZATA ALLO STATO DI LAMINAZIONE A CALDO	31301	

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
CATEGORIA I B		
13. LAMIERE LAMINATE A FREDDO IN FOGLI O IN ROTOLI E LAMIERE LAMINATE A CALDO IN FOGLI, INFERIORI A 3 MM.	32101	
14. LAMIERE LAMINATE A FREDDO O A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI PER L'ELABORAZIONE DI PRODOTTI DERIVATI DELLE CATEGORIE I C E I D PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA' (+)	32102	
15. TOTALE (13 + 14) *	32100	
* DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' :		
16. DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS)	32403	
17. DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1% E PIU' DI SILICIO	32404	
18. TOTALE (16 + 17)	32400	
19. TOTALE CATEGORIA I B (15 MENO 18)	32500	
CATEGORIA I C		
20. LAMIERE ZINCATE A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI	33101	
21. LAMIERE ZINCATE A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA' (+)	33102	
22. TOTALE CATEGORIA I C (20 + 21)	33100	
CATEGORIA I D		
23. LAMIERE ELETTROZINCATE (IN FOGLI O IN ROTOLI)	34101	
24. LAMIERE ELETTROZINCATE ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	34104	
25. LAMIERE A RIVESTIMENTO CON MATERIE SINTETICHE IN FOGLI O IN ROTOLI	34102	
26. ALTRE LAMIERE A RIVESTIMENTO METALLICO IN FOGLI O IN ROTOLI	34103	
27. TOTALE CATEGORIA I D (23 + 24 + 25 + 26)	34100	

(+) LE LINEE 14 E 21 NON COMPRENDONO I MATERIALI CHE RISULTANO DA CONTO TRASFORMAZIONE.

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
CATEGORIA IV		
28. VERGELLA IN MATASSA (COMPRESI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	37100	
CATEGORIA V		
29. TONDI PER CEMENTO ARMATO (ESCLUSI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	38100	
CATEGORIA VI		
30. ALTRI ACCIAI MERCANTILI	39100	

QUESTIONARIO 345	SITUAZIONE DELLE GIACENZE DI ALCUNI PRODOTTI LAMINATI NELLE QUALITA' PREVISTE DAI QUESTIONARI 314 E 375 : AL 30 GIUGNO 1982	ALLEGATO III 1.

INFORMAZIONI DA FAR PERVENIRE ALLA CCE, TELEX 3252 ACIER LU, AL PIU' TARDI IL 20 LUGLIO 1982. COPIA DEL PRESENTE QUESTIONARIO DEVE ESSERE UGUALMENTE INVIATA PER POSTA RACCOMANDATA ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, "TASK FORCE" ACCIAIO (DG III), BAT. CAL. , RUE ALCIDE DE GASPERI, L - 1019 LUXEMBOURG - KIRCHBERG (NELLO STESSO TERMINE).

IMPRESA	CODICE	
PRODOTTI	**CODICE**	**TONNELLATE**
CATEGORIA I A		
1. LARGHI NASTRI A CALDO PER UTILIZZAZIONE DIRETTA E ESPORTAZIONE	31101	
2. LARGHI NASTRI A CALDO PER RILAMINAZIONE O ALTRE TRASFORMAZIONI PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	31302	
3. NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO INFERIORI A 600 MM.	31102	
4. LAMIERE MEDIE E GROSSE (DA 3 MM. E PIU') OTTENUTE PER TAGLIO DI NASTRI LARGHI A CALDO	31103	
5. LARGHI NASTRI A CALDO PER L'ELABORAZIONE DI LAMIERE LAMINATE A FREDDO DA 3 MM. E PIU' (IN FOGLI E IN ROTOLI)	31104	
6. TOTALE (1 + 2 + 3 + 4 + 5) *	31100	
* DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' :		
7. DI TUBI SALDATI DI UN DIAMETRO SUPERIORE A 406,4 MM.	31200	
8. DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS)	31403	
9. DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1% E PIU' DI SILICIO	31404	
10. TOTALE (7 + 8 + 9)	31400	
11. TOTALE CATEGORIA I A (6 MENO 10)	31300	
12. DI CUI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' DI TUBI SALDATI DI DIAMETRO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM. UTILIZZATA ALLO STATO DI LAMINAZIONE A CALDO	31301	

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
CATEGORIA I B		
13. LAMIERE LAMINATE A FREDDO IN FOGLI O IN ROTOLI E LAMIERE LAMINATE A CALDO IN FOGLI, INFERIORI A 3 MM.	32101	
14. LAMIERE LAMINATE A FREDDO O A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI PER L'ELABORAZIONE DI PRODOTTI DERIVATI DELLE CATEGORIE I C E I D PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA' (+)	32102	
15. TOTALE (13 + 14) *	32100	
* DI CUI DESTINATI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' :		
16. DI BANDA STAGNATA (COMPRESI BANDA NERA E TFS)	32403	
17. DI LAMIERINI MAGNETICI CONTENENTI L'1% E PIU' DI SILICIO	32404	
18. TOTALE (16 + 17)	32400	
19. TOTALE CATEGORIA I B (15 MENO 18)	32500	
CATEGORIA I C		
20. LAMIERE ZINCATE A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI	33101	
21. LAMIERE ZINCATE A CALDO IN FOGLI O IN ROTOLI ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA' (+)	33102	
22. TOTALE CATEGORIA I C (20 + 21)	33100	
CATEGORIA I D		
23. LAMIERE ELETTROZINCATE (IN FOGLI O IN ROTOLI)	34101	
24. LAMIERE ELETTROZINCATE ULTERIORMENTE RIVESTITE PRESSO ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA'	34104	
25. LAMIERE A RIVESTIMENTO CON MATERIE SINTETICHE IN FOGLI O IN ROTOLI	34102	
26. ALTRE LAMIERE A RIVESTIMENTO METALLICO IN FOGLI O IN ROTOLI	34103	
27. TOTALE (23 + 24 + 25 + 26)	34100	

(+) LE LINEE 14 E 21 NON COMPRENDONO I MATERIALI CHE RISULTANO DA CONTO TRANSFORMAZIONE.

PRODOTTI	CODICE	TONNELLATE
CATEGORIA IV **		
28. VERGELLA IN MATASSA (COMPRESI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	37100	
CATEGORIA V **		
29. TONDI PER CEMENTO ARMATO (ESCLUSI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	38100	
CATEGORIA VI **		
30. ALTRI ACCIAI MERCANTILI	39100	

** DI CUI IN ACCIAI LEGATI CON UN TENORE DI LEGA DI ALMENO IL 5%, ECCETTUATI GLI ACCIAI CONTENENTI MENO DELL'1% DI CARBONIO E PIU' DEL 12% DI CROMO ED IL CUI PREZZO EFFETTIVAMENTE FATTURATO E' SUPERIORE DI ALMENO IL 30% AL PREZZO DI LISTINO DEL CORRISPONDENTE PRODOTTO IN ACCIAIO COMUNE.

31. VERGELLA IN MATASSA (COMPRESI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	37101	
32. TONDI PER CEMENTO ARMATO (ECCETTUATI I TONDI PER CEMENTO ARMATO IN MATASSA)	38101	
33. LAMINATI MERCANTILI	39101	